

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3279

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Proroga delle funzioni del Comitato interministeriale per l'attuazione degli accordi di Osimo e rifinanziamento degli studi previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100

Presentato il 13 novembre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Trattato di Osimo rappresenta una positiva e decisiva svolta nei rapporti tra l'Italia e la Jugoslavia. Ciò è stato confermato ancora recentemente dalle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri cui hanno fatto eco personalità di governo della Repubblica jugoslava in occasione degli incontri di Belgrado il 1° e 2 febbraio 1985.

Esso, infatti, oltre a creare il clima politico per una migliore intesa tra i due Paesi confinanti, ha dato luogo ad una serie di accordi già conclusi e in fase di conclusione per risolvere molte delle questioni pendenti ed in particolare quelle interessanti le popolazioni delle zone di

confine e lo *status* delle rispettive minoranze.

La legge di ratifica del 13 marzo 1977 ha affidato l'esecuzione del trattato ad uno speciale Comitato interministeriale con sede presso il Ministero degli affari esteri, avente il compito di coordinare le varie fasi, di negoziare e concludere intese in determinati settori, di dirimere le controversie e di assicurare il raccordo tra le diverse amministrazioni dello Stato e la regione nell'esercizio delle rispettive competenze amministrative.

Oltre a detto Comitato e ad altro analogo costituito dal Governo jugoslavo sono state insediate numerose commissioni miste incaricate di vegliare sulla so-

luzione di specifiche questioni, tra le quali si citano: la Commissione per l'accordo di Udine, quella per il regime delle acque dei fiumi Isonzo, Judrio, Vipacco e Timavo, quella per i beni lasciati nei territori ceduti da cittadini italiani, quella per la strada del Sabotino, quella per lo sviluppo turistico dell'area M. Canin-Sella Prevala, quella per il rifornimento idrico di Gorizia, quella per l'attuazione del sistema di difesa antigrandine, quella per l'idroeconomia, ecc.

I rapporti diretti tra i due comitati e quelli personali tra i presidenti delle delegazioni che formano le varie commissioni miste hanno permesso di superare molteplici ostacoli e difficoltà ed hanno creato un clima di reciproca fiducia, estremamente propizio ai negoziati in corso.

Va infatti tenuto presente che gli accordi di Osimo non hanno avuto fino ad oggi completa attuazione e richiedono ulteriori numerosi adempimenti, completamenti di opere, intese aggiuntive e studi approfonditi su problemi fondamentali rimasti aperti, quali quelli della cooperazione tra i porti dell'Adriatico del Nord e quelli della zona industriale e della zona franca.

Si rende, pertanto, indispensabile, sia assicurare la continuazione dell'attività del Comitato di coordinamento, che verrà a scadere il prossimo 31 dicembre per effetto della legge del 22 dicembre 1982, che ha prorogato fino a tale data il termine originario del 3 dicembre 1979, fissato dalla legge di ratifica degli Accordi, sia garantire l'ulteriore finanziamento degli studi previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6

marzo 1978, n. 100, in particolare sui seguenti problemi:

cooperazione economica e di scambi tra le zone di frontiera;

regime delle acque dei fiumi Isonzo, Judrio, Vipacco e Timavo;

inquinamento dell'Alto Adriatico;

rifornimento idrico della città di Gorizia;

effetti sul regime idrico derivante dalla costruzione di una diga sull'Isonzo e del sistema globale Salcano-Ponte del Torrione;

congresso internazionale sulla idrovia Monfalcone-Gorizia-Lubiana;

sistema integrato delle grandi autostrade Italia-Iugoslavia-Europa centro-orientale;

sviluppo della cooperazione tra i porti dell'Alto Adriatico;

esame tecnico in materia di beni culturali da restituire;

esame e valutazione della documentazione catastale dei beni italiani siti nei territori ceduti;

esame e valutazione del sistema integrato italo-iugoslavo per la difesa antigrandine.

È inoltre emersa in tempi recenti l'opportunità di promuovere e svolgere attività di studio e di ricerca al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio artistico e archeologico delle comunità culturali che trovano sulla zona di frontiera il loro punto di incontro.

Ai suddetti scopi si provvede con il presente disegno di legge.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73

ART. 7.

Il comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha il compito di promuovere la costituzione e di coordinare l'attività degli organi interministeriali necessari per l'applicazione degli impegni previsti o connessi con gli atti di cui al precedente articolo 1, nonché di assicurare il funzionamento delle delegazioni italiane partecipanti agli organi misti italo-jugoslavi.

Il comitato cesserà le sue funzioni dopo quattro anni dalla sua costituzione.

È costituita una segreteria del comitato predetto composta da un coordinatore nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e da cinque addetti. Il coordinatore e due addetti possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza del Ministero degli affari esteri. In questa ipotesi è corrisposto al coordinatore ed agli addetti un assegno (da determinare su proposta del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro) in misura pari alla differenza fra il trattamento di quiescenza goduto e il corrispondente trattamento di servizio attivo.

Il comitato ha facoltà di affidare a sottocomitati e gruppi di lavoro, formati nel suo seno con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, lo studio di specifici problemi inerenti all'espletamento del compito per cui è stato istituito.

Il comitato può richiedere, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario, la collaborazione di personale e di tecnici appartenenti ad amministrazioni pubbliche, nonché di esperti estranei a dette amministrazioni in misura non superiore a quattro, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti che saranno loro affidati da parte del comitato suddetto.

Per sopperire alle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo è iscritto apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri da stabilire annualmente in relazione al fabbisogno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO
1978, N. 100

ART. 6

Sono iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri le somme di lire 1.500 milioni nell'anno 1978 e di lire 1.000 milioni nell'anno 1979 per provvedere agli studi necessari all'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 dell'accordo di cooperazione economica.

L'esecuzione degli studi di cui al comma precedente può essere affidata, mediante apposite convenzioni, a terzi estranei all'Amministrazione dello Stato.

Le predette convenzioni sono stipulate e approvate dal Ministero degli affari esteri, sentito il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, anche per quanto riguarda il contenuto tecnico degli studi e l'indicazione delle procedure contrattuali.

LEGGE 18 NOVEMBRE 1980, N. 780

Proroga al 30 dicembre 1981 delle funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'attuazione degli accordi di Osimo nonché della relativa segreteria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

Le funzioni del comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con i compiti indicati nell'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria sono prorogate di un biennio a far data dal 30 dicembre 1979.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede nell'anno finanziario 1980 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Disciplina delle ricerche e coltivazione delle risorse geotermiche ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1980.

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 DICEMBRE 1982, N. 960

Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il 1982 e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni dal 1983 al 1985, per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

Le funzioni del Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria, già prorogate fino al 30 dicembre 1981 con la legge 18 novembre 1980, n. 780, sono ulteriormente prorogate fino al 30 dicembre 1985 a far data dal 1° gennaio 1982. Al relativo onere, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.

Il Comitato interministeriale indicato al precedente comma è presieduto dal funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a quella di ministro plenipotenziario di seconda classe, nominato coordinatore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73.

All'ufficio di segreteria sono assegnati cinque addetti che possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza a qualsiasi titolo del Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990 per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, ed alle attività di ricerca e promozione scientifica e culturale connesse, secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

ART. 2.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria così come previsto dall'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, già prorogate fino al 30 dicembre 1981 con la legge 18 novembre 1980, n. 780, e fino al 30 dicembre 1985 con la legge 22 dicembre 1982, n. 960, sono ulteriormente prorogate fino al 30 dicembre 1990.

2. Al relativo onere, valutato in lire 100 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3, terzo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1982, n. 960.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 800 milioni annui, si provvede nel triennio 1986-1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale relativo al medesimo triennio, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Pro-ruga dell'attività di coordinamento di cui alla legge n. 73 del 1977 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.